

Direzioni Aeroportuali

p.c.:

Direttore Generale

Vice Direttore Generale

Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti

Direzione Centrale Attività Aeronautiche

Direzione Centrale Spazio Aereo

Direzione Regolazione Ambiente e Aeroporti

Oggetto: DPR 133/2010 sulla disciplina del volo da diporto e sportivo

Come noto, il comma 5 dell'Art. 9 del D.P.R. 9 Luglio 2010, n. 133 prevede che *"La titolarità della qualifica di pilota VDS avanzato o il possesso dell'attestato di istruttore VDS avanzato di cui all'articolo 18, abilitano il pilota responsabile, ai comandi di un apparecchio qualificato avanzato, ad operare su tutti gli aeroporti non aperti al traffico commerciale, su quelli aperti al traffico commerciale indicati dall'ENAC nonché in tutto lo spazio aereo italiano aperto al volo a vista"*.

Allo scopo di dare attuazione al requisito di cui sopra l'Ente ha individuato l'elenco degli aeroporti commerciali aperti al volo da diporto o sportivo. Tale lista (Rif.: lettera ENAC Prot. 5669/VDG del 17 Gennaio 2011) sarà pubblicata prossimamente in AIP Italia e potrà essere rivista a seguito di variazioni operative degli scenari di traffico sugli aeroporti italiani tenendo anche conto delle esperienze maturate in esercizio.

Inoltre, ai sensi dell'Art. 6 comma 3 del DPR 133, l'atterraggio ed il decollo di apparecchi per il volo da diporto o sportivo non qualificati avanzati su aeroporti commerciali non è consentito.

L'attività di tali apparecchi sui rimanenti aeroporti civili italiani è autorizzata dalla Direzione Aeroportuale dell'ENAC competente per territorio, previa verifica con il fornitore dei servizi di traffico aereo.

Tutto ciò premesso, nelle more dell'emissione di apposita Circolare da parte dell'ENAC e allo scopo di uniformare i comportamenti, nulla osta al mantenimento delle autorizzazioni già concesse in accordo ai criteri riportati nella lettera ENAC prot. 22446/DG del 5 Aprile 2007. Ciò fino alla data di entrata in vigore della suddetta Circolare che al momento prevede (art. 7) che tali autorizzazioni vengano concesse in casi eccezionali.



A tale scopo si anticipano in allegato i contenuti della bozza di Circolare, limitatamente all'art.7 (*atterraggio e decollo sugli aeroporti*), che verrà resa disponibile nei prossimi giorni sul sito internet dell'Ente per consultazione.

Cordiali saluti

Il Direttore Centrale

Enea Guccini



ALLEGATO

**bozza di Circolare
"ATTIVITA' DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO CON APPARECCHI VDS"**

estratto art. 7: atterraggio e decolli sugli aeroporti

Ai sensi dell'Art. 6 comma 3 del DPR 133, l'atterraggio ed il decollo di apparecchi per il volo da diporto o sportivo non qualificati "avanzati" su aeroporti commerciali non è consentito.

L'attività di tali apparecchi sui rimanenti aeroporti civili italiani è autorizzata in via eccezionale dalla Direzione Aeroportuale dell'ENAC competente per territorio, previa verifica con il fornitore dei servizi di traffico aereo operante sull'aeroporto dell'assenza di specifici impedimenti afferenti aspetti di safety o di specifiche problematiche inerenti il traffico aereo.

Tale autorizzazione viene rilasciata:

- a. in occasione di manifestazioni aeree;*
- b. per attività aeroscolastica autorizzata sul medesimo aeroporto a Scuole di Volo federate o aggregate all'Aero Club d'Italia;*
- c. per attività collegate alla presenza di imprese di costruzione/manutenzione sullo specifico aeroporto*

In occasione di manifestazioni aeree dovrà essere seguita, per quanto applicabile, la procedura descritta nella Circolare ENAC OPV-19.

Allo scopo di ottenere l'autorizzazione, qualora sussistano i presupposti di cui ai punti b. e c. precedenti, la richiesta deve essere inoltrata con congruo anticipo rispetto alla data prevista, per il tramite della scuola VDS o della impresa di costruzione/manutenzione interessata, alla Direzione Aeroportuale competente; tale organizzazione sarà responsabile della gestione in sicurezza del processo. Alla richiesta deve essere allegata la lista degli apparecchi con relativi estremi di identificazione ed i nominativi dei piloti in possesso delle licenze o attestazioni previste di seguito.

L'organizzazione richiedente, al momento della domanda, dovrà inoltre fornire le seguenti informazioni relative all'utilizzo dei VDS:

- Movimentazione a terra dei VDS (es.: aree di parcheggio assegnate, vie di rullaggio consentite)*
- Cartine dell'aerodromo con rotte e circuiti da utilizzare nelle fasi di decollo ed atterraggio specifiche per aeroporto e tipo di VDS, eventuali NOTAM*
- Dichiarazione, da parte dei piloti, che attestati la conoscenza delle procedure summenzionate relative allo specifico aeroporto.*



L'autorizzazione può essere concessa agli apparecchi ed ai piloti che rispondano ai requisiti seguenti:

- *Apparecchi a motore con cabina chiusa provvisti di controllo su tre assi*
- *Apparecchi provvisti di apparato transponder di modo "C"*
- *Esistenza di assicurazione stipulata con massimale equiparato ad aeromobile di Aviazione Generale similari per numero di occupanti*
- *Piloti in possesso di attestato di pilota VDS avanzato o attestato di pilota VDS con licenza di radiotelegrafia in italiano o inglese*
- *Apparati radio fissi o portatili per uso aeronautico che rispettino la normativa europea*
- *Utilizzo banda di frequenza aeronautica 117.9750-137.0000 MHz. sotto le seguenti condizioni:*
 - o *Comunicazioni radio fra piloti VDS e fra piloti VDS e stazioni di terra*
 - o *Non è prevista la fornitura di servizi ATS qualunque sia la classe di spazio aereo interessato. Il contatto radio con enti ATS potrà essere stabilito soltanto nel caso di autorizzazione allo scalo su aeroporti sede di enti ATS.*

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata a seguito di inosservanze della normativa vigente, oppure per esigenze di sicurezza, e in ogni caso quando l'ENAC lo ritiene necessario.

La presente Circolare non intende disciplinare modalità operative in situazioni di emergenza dichiarata.

Su aeroporti non aperti al traffico commerciale sui quali non è presente un fornitore dei servizi del traffico aereo la Direzione Aeroportuale competente potrà coordinarsi con la Direzione Regolazione Spazio Aereo.

L'atterraggio ed il decollo di apparecchi non avanzati su aeroporti non aperti al traffico commerciale all'interno di spazi aerei controllati e zone di traffico aeroportuale (ATZ) potrà essere autorizzato previa la verifica dell'istituzione di apposita zona secondo quanto riportato al paragrafo 6.2.2 della presente Circolare.

Eventuali limitazioni permanenti a tale tipologia di traffico saranno rese disponibili su AIP-Italia.